

**Decreto esecutivo
concernente il regolamento delle canalizzazioni,
i contributi e le tasse
(del 3 febbraio 1977)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamate:

la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPaC);
l'Ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972 (Ogen);
la legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA), segnatamente gli art. 94 e ss.¹

decreta:

Regolamento delle canalizzazioni

a) adozione ed approvazione

Art. 1 Il regolamento delle canalizzazioni previsto all'art. 94 LALIA è adottato dai Comuni secondo le norme della Legge organica comunale.

b) contenuto

Art. 2 Oltre a quanto previsto dall'art. 94 LALIA il regolamento deve segnatamente prevedere:

- a) la procedura per l'allacciamento ed il collaudo degli impianti;
- b) l'organizzazione per il controllo dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione degli impianti;
- c) l'ammontare della tassa d'allacciamento;
- d) l'ammontare della tassa d'uso.

Esecuzione e manutenzione degli impianti

Art. 3 Gli impianti devono essere progettati, eseguiti e mantenuti secondo le regole dell'arte. Devono in particolare essere osservate le norme emanate dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e dell'Associazione svizzera dei professionisti della depurazione delle acque (ASPEE), nonché le direttive tecniche del dipartimento.

Catasto degli impianti

Art. 4 I Comuni devono allestire e tenere aggiornato il catasto degli impianti privati esistenti nel loro territorio.

Contributi di costruzione

a) delimitazione del comprensorio

Art. 5 Il Comprensorio d'imposizione dei contributi giusta l'art. 98 LALIA comprende:

- la zona delimitata dal progetto generale delle canalizzazioni (PGC);
- le costruzioni e le attrezzature situate fuori del medesimo conformemente all'art. 46 LALIA.

b) soggetti all'imposizione

Art. 6 Sono soggetti all'imposizione giusta l'art. 97 LALIA:

- a) entro il PGC, i proprietari dei fondi serviti o che possono essere serviti dagli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti;
- b) fuori del PGC, i proprietari di costruzioni che devono essere allacciate agli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti.

c) aumento e diminuzione

¹ Ingresso modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286.

Art. 7 ¹Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.

²Si deve in particolare tenere conto dell'intensità dell'uso e del grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.

³In questo caso il contributo può superare il limite massimo del 3% del valore di stima.

d) prospetto

Art. 8 ¹Ai fini del prelevamento dei contributi dev'essere pubblicato il prospetto dei contributi giusta l'art. 101 LALIA.

²Il prospetto dei contributi deve in particolare contenere:

- a) il comprensorio d'imposizione;
- b) l'elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;
- c) gli importi dei singoli contributi;
- d) il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo, se si tratta di contributi definitivi;
- e) i termini di pagamento;
- f) il termine di reclamo al municipio.

³Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi successive, a seconda dell'esecuzione e della messa in funzione degli impianti.

e) revisione generale dei valori di stima

Art. 9² Per il calcolo dei contributi di costruzione, provvisori e definitivi, fanno stato i valori di stima in vigore dopo l'ultima revisione generale delle stime di cui all'art. 6 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, riservati eventuali aggiornamenti intermedi e particolari (art. 7 e 8 legge stima).

Tassa di allacciamento

Art. 10 La tassa di allacciamento è dovuta al momento in cui viene effettuato l'allacciamento stesso.

Tassa d'uso

Art. 11 ¹La tassa d'uso giusta l'art. 110 LALIA è stabilita dal Comune tenendo conto della copertura integrale dei costi di esercizio degli impianti comunali o della quota a carico del Comune di quelli degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.

²L'ammontare della tassa è stabilito secondo la quantità d'acqua consumata oppure, dove questa non è definibile, secondo il valore di stima, la superficie dell'elemento allacciato o in percentuale sulla tassa di consumo dell'acqua potabile. Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi criteri.³

³Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 2 e l'intensità dell'uso degli impianti, la tassa dev'essere proporzionalmente aumentata o diminuita.

⁴La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso d'abitabilità o d'agibilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso.

⁵Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una tassa base minima.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 ¹Il regolamento dev'essere adottato o aggiornato:

- a) entro il 31 dicembre 1977 se esistono canalizzazioni comunali;
- b) prima dell'inizio dei lavori di costruzione, se non esistono canalizzazioni comunali.

²Entro il 31 dicembre 1977 il Comune deve in ogni caso emanare un regolamento concernente l'esecuzione, la manutenzione, la pulizia e la vigilanza comunale degli impianti privati.

³Il presente decreto entra in vigore⁴ con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dopo l'approvazione del Consiglio federale.⁵

² Art. modificato dal DE 10.11.2009; in vigore dal 13.11.2009 - BU 2009, 491.

³ Cpv. modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286; precedente modifica: BU 1984, 97.

⁴ Entrata in vigore: 22 marzo 1977 - BU 1977, 108.

Pubblicato nel BU 1977, 108.

⁵ Approvazione federale: 10 marzo 1977.